



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

COMUNE DI ROVIGO

E

FS SISTEMI URBANI S.p.A.

**per la cessione di immobili dell'ex Scalo ferroviario di
Rovigo finalizzata alla realizzazione di una nuova
Autostazione.**



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Comune di Rovigo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 Rovigo (RO), C.F. 00192630291,
in persona del a ciò autorizzato con
..... (di seguito anche "**Comune**");

FS Sistemi Urbani S.p.A., società con socio unico soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 532.783.501,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06356181005, iscritta nel R.E.A di Roma al n. 962741, in persona nato a il (c.f.), domiciliato per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, in qualità della stessa, giusti i poteri allo stesso conferiti (di seguito anche "**FSSU**")

di seguito indicate congiuntamente anche come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) la città di Rovigo è priva di una struttura moderna per la gestione dei flussi di traffico legati ai servizi di trasporto pubblico su gomma, attualmente attestati in via provvisoria presso la locale Piazza Fratelli Cervi;
- b) FSSU è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che ha come mission la valorizzazione delle aree non più funzionali all'esercizio ferroviario, promuovendo lo sviluppo di progetti di trasformazione urbanistica;
- c) FSSU è proprietaria dell'ex scalo ferroviario della stazione di Rovigo (di seguito anche "**ex Scalo**");
- d) in data 1° luglio 2025, il Comune di Rovigo ha manifestato l'interesse ad intraprendere interlocuzioni con FSSU al fine di addivenire alla condivisione delle azioni necessarie finalizzate all'acquisizione di una porzione dell'ex Scalo e dei fabbricati ivi insistenti, funzionale alla realizzazione di una nuova Autostazione;
- e) le Parti hanno individuato quale oggetto della possibile cessione la porzione dell'ex Scalo, censita al catasto terreni del Comune di Rovigo al Fg 10, P.lle 2062, 2057, 2061, 1941, 1850,



incluso il fabbricato Fg 10, p.lla 1850 sub 8 e contrassegnata con perimetro rosso nella planimetria di cui all'allegato 1 del presente Protocollo (di seguito "**l'Area**")

f) l'Area, nello specifico, è costituita da:

- un piazzale, impiegato in passato da RFI per attività connesse alla gestione dei cantieri ferroviari, contrassegnato con campitura di colore giallo nella planimetria di cui all'allegato 1 identificata al c.t. Fg. 10, p.lle 2057 e 2062 (di seguito anche "**Piazzale**");
- un fabbricato con relative pertinenze utilizzato un tempo come sede del Dopo Lavoro Ferroviario, contrassegnato con campitura di colore verde nella planimetria di cui all'allegato 1 identificati al c.t. Fg. 10 p.lle 2061, 1941, 1850 e al c.f. Fg. 10 p.lla 1850 sub. 8 (di seguito anche "**Fabbricato ex DLF**");

g) Allo stato attuale l'Area risulta in disuso, fatta eccezione per una porzione del Fabbricato ex DLF occupata da un ex conduttore con contratto regolarmente disdetto e adibita a deposito/officina di riparazione biciclette, nei confronti del quale FSSU ha già avviato apposita azione giudiziaria finalizzata al rilascio del bene;

h) FSSU è interessata alla cessione dell'Area in quanto la previsione di realizzazione della nuova Autostazione, contribuendo alla rigenerazione di aree ferroviarie non funzionali all'esercizio e al miglioramento dell'intermodalità della stazione, si inquadra nel perimetro di sviluppo della mission aziendale;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito "**Protocollo**").

1.2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

All. 1 - Planimetria;

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1. Il presente Protocollo è diretto a disciplinare un piano di azioni condivise per realizzare le condizioni necessarie alla cessione dell'Area, come identificata in premessa, finalizzata alla realizzazione della nuova Autostazione di Rovigo.



2.2. In particolare, l'intesa ha lo scopo di regolare le attività tecniche e amministrative propedeutiche alla vendita dell'Area al Comune di Rovigo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ("as is").

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità di attuazione

3.1. Per dare seguito alle finalità descritte nell'art. 2, le Parti si impegnano a realizzare le seguenti attività secondo le modalità di seguito definite.

3.2. FSSU si impegna a portare a termine a propria cura e spese, salvo quanto diversamente specificato alla successiva lettera b), le seguenti attività propedeutiche alla cessione dell'Area:

- a) procedere al frazionamento catastale necessario a definire formalmente il perimetro dell'Area da cedere al Comune come già individuato graficamente nell'allegato 1;
- b) curare, in collaborazione con il Comune, tutte le attività tecniche, patrimoniali e amministrative necessarie a garantire la piena alienabilità dell'Area; al riguardo, FSSU si rende disponibile a consentire l'accesso al Comune e ai suoi tecnici incaricati al fine esclusivo di effettuare - a cura e spese di quest'ultimo - i rilievi, le misurazioni e le indagini tecniche (diverse da quelle ambientali di cui al successivo art. 3.4) necessarie alla progettazione dell'Autostazione. L'accesso sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di un apposito verbale di sopralluogo, nel quale saranno disciplinate le modalità operative e le norme di sicurezza. Resta inteso tra le Parti che tale messa a disposizione non costituisce in alcun modo consegna anticipata dell'immobile, né immissione nel possesso o nella detenzione qualificata dello stesso, che rimarrà nella piena disponibilità e custodia di FSSU fino alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
- c) attivare e coltivare con la massima diligenza la procedura esecutiva finalizzata alla liberazione del Fabbricato ex DLF, di cui alla lettera f) delle premesse, attualmente occupato senza titolo. A tal fine, FSSU dichiara che il procedimento R.G. 1887/2025 instaurato contro l'occupante è stato definito con sentenza n. 25/2026 resa e pubblicata in data 14 gennaio 2026, a mezzo della quale il Tribunale di Rovigo ha condannato la controparte al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento dei canoni di locazione pregressi e maturandi sino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi moratori e alla rifusione delle spese di lite, fissando il termine per l'esecuzione spontanea al 14 marzo 2026. FSSU dichiara altresì che la predetta sentenza è stata regolarmente notificata alla controparte in data 14 gennaio 2026 e che, non essendo stata proposta alcuna impugnazione ed essendo infruttuosamente decorso il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., la medesima ha acquisito autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c.. Resta espressamente inteso che FSSU, pur ribadendo l'impegno ad avviare e coltivare con la massima diligenza la procedura esecutiva per il rilascio del Fabbricato ex DLF, compiendo tempestivamente tutte le necessarie attività al buon esito della



procedura, non assume alcuna obbligazione di risultato in ordine alla data di effettiva liberazione dell'immobile. Qualora, allo scadere del termine previsto all'art. 3.7 per la stipula del contratto di compravendita del Fabbricato ex DLF, l'immobile non fosse ancora stato liberato, il Comune avrà la facoltà di procedere ugualmente all'acquisto, subentrando nella procedura esecutiva pendente quale successore a titolo particolare ex artt. 111 e 475 c.p.c., oppure, in alternativa, di non procedere all'acquisto. In tale ultima ipotesi, il presente Protocollo si intenderà risolto limitatamente al Fabbricato ex DLF, senza che nulla sia dovuto da alcuna delle Parti a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio o indennitario, e fermo restando quanto già pattuito all'art. 4.3 in merito alla salvezza della compravendita del Piazzale. In caso di acquisto del Fabbricato ex DLF, il subentro del Comune opererà esclusivamente per il procedimento di esecuzione forzata teso al rilascio dell'immobile, mantenendo FSSU la titolarità esclusiva del diritto di credito - e la facoltà di esperire in via autonoma la relativa azione esecutiva - per il recupero dei canoni, delle indennità arretrate e delle spese legali liquidate a proprio favore e maturate fino alla data del trasferimento della proprietà. FSSU attesta e riconosce fin da ora che i canoni, le indennità arretrate e le spese legali di cui al periodo precedente non sono dovuti ad alcun titolo dal Comune e si obbliga a tenere il Comune indenne da pretese di qualsivoglia soggetto in relazione a tali canoni, indennità e spese legali.

3.3. FSSU si impegna a promuovere le necessarie interlocuzioni con RFI affinché, quest'ultima provveda a propria cura e spese all'installazione di un'idonea recinzione lungo il nuovo confine risultante dal frazionamento catastale. Tale opera sarà realizzata secondo le tipologie standard del Gestore dell'Infrastruttura per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e delimitare l'Area acquisita dal Comune dalla residua proprietà ferroviaria. Qualora RFI non provveda all'installazione, a propria cura e spese, della recinzione di cui ai precedenti periodi del presente articolo, FSSU si obbliga a provvedere direttamente alla sua realizzazione a propria cura e spese. Resta tuttavia espressamente inteso che l'assunzione di tale obbligo da parte di FSSU è strettamente subordinata all'effettivo perfezionamento della compravendita in favore dell'Ente, venendo meno ogni impegno in caso di mancato acquisto delle aree da parte del Comune a qualsivoglia titolo. A tal fine, dovendo in tale ipotesi i lavori essere eseguiti su un'area già trasferita in proprietà all'Ente, il Comune si impegna fin da ora ad autorizzare l'accesso alle aree e a rilasciare a FSSU (e/o alle imprese esecutrici da questa incaricate), a titolo del tutto gratuito e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, tutte le concessioni, i nulla osta e i permessi per l'occupazione temporanea delle aree oggetto di intervento, al fine di consentire la tempestiva e regolare posa in opera della recinzione. Salvo quanto previsto dai periodi precedenti, resta inteso che la realizzazione di eventuali barriere fonoassorbenti o di altre opere di mitigazione acustica, necessarie in relazione alla nuova destinazione d'uso dell'Area, sarà a totale ed esclusivo carico del Comune, che vi provvederà nell'ambito del progetto di riqualificazione, nella rigorosa osservanza delle prescrizioni tecniche di RFI.



3.4. FSSU dichiara di non aver svolto indagini ambientali preliminari finalizzate ad accertare la presenza di eventuali passività ambientali a carico dell'Area. Il Comune prende atto di quanto sopra e, qualora prima della sottoscrizione del contratto di compravendita ritenesse necessario l'espletamento delle predette verifiche, dovrà farne specifica richiesta a FSSU. In tal caso, le attività di indagine saranno eseguite esclusivamente a cura e spese di FSSU, secondo modalità che verranno concordate tra le Parti.

3.5. Le Parti concordano che l'acquisizione dell'Area avverrà, previa apposita Deliberazione del Consiglio Comunale di Rovigo e reperimento della necessaria copertura finanziaria, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ("as is"), al valore di mercato definito secondo la procedura descritta al successivo punto 3.6. In conseguenza di quanto previsto al precedente punto 3.4, con la stipula del contratto definitivo, risulteranno a esclusivo carico del Comune tutti gli oneri e le attività connesse a eventuali interventi di bonifica ambientale, messa in sicurezza e/o smaltimento di materiali (ivi compresa la bonifica da ordigni bellici) che dovessero rendersi necessari ai sensi della normativa vigente, con espressa e totale rinuncia a qualsiasi pretesa, azione o rivalsa nei confronti di FSSU e delle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con esclusivo riferimento ai soli beni immobili oggetto del presente Protocollo di Intesa. In deroga parziale a quanto sopra, le Parti convengono che i soli costi stimati per la rimozione e lo smaltimento di eventuali materiali contenenti amianto, afferenti esclusivamente alla copertura del Fabbricato Ex DLF, verranno scomputati dal corrispettivo di cessione, secondo quanto stabilito al punto 3.6. Resta inteso che, una volta definito il corrispettivo in applicazione di tale criterio, l'esecuzione operativa della bonifica e ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa rimarranno in capo esclusivamente al Comune.

3.6. Il corrispettivo di cessione dell'Area sarà definito come segue:

- a) FSSU provvederà a trasmettere al Comune una formale proposta economica indicante il prezzo di compravendita, determinato sulla base di una stima effettuata da un esperto indipendente, certificato RICS, incaricato dalla stessa; tale stima determinerà il valore di mercato, applicando quale specifico fattore di deprezzamento il costo stimato per la bonifica o rimozione dei materiali contenenti amianto, afferenti alla copertura del fabbricato ex DLF, in conformità a quanto previsto dal punto 3.5.
- b) il Comune, ricevuta tale proposta, ne verificherà la congruità. Qualora esprimesse riserve, avrà la facoltà di produrre, a propria cura e spese, una contro-perizia redatta da un tecnico qualificato;
- c) in caso di uno scostamento superiore al 10% (dieci per cento) tra le due valutazioni, le Parti si impegnano a individuare, di comune accordo, un percorso finalizzato alla determinazione di un valore di cessione condiviso. Tale percorso potrà prevedere la nomina congiunta di un terzo perito indipendente; il mandato a tale perito sarà concordato dalle Parti e il relativo costo sarà sostenuto da FSSU e dal Comune nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno;



- d) resta inteso che, qualora il valore definitivamente determinato all'esito della procedura descritta alle lettere precedenti (ivi inclusa l'eventuale determinazione del terzo perito) dovesse discostarsi in diminuzione di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originariamente proposto da FSSU nella stima di cui alla lettera a), FSSU avrà la facoltà insindacabile di non procedere alla vendita o, in alternativa, di richiedere l'apertura di un tavolo tecnico per un riesame condiviso del corrispettivo di cessione. Qualora FSSU decida di non procedere alla compravendita avvalendosi della facoltà di cui al periodo precedente, FSSU si obbliga a rimborsare al Comune esclusivamente la quota parte (pari al 50%) delle spese da quest'ultimo sostenute per il compenso del perito terzo di cui alla precedente lettera c), dietro presentazione della documentazione comprovante il loro sostenimento e il relativo ammontare. Restano in ogni caso a carico esclusivo dell'Ente i costi e le spese relativi alla perizia di parte di cui alla precedente lettera b).

3.7. Le Parti individuano nel 30 maggio 2026 il termine per il perfezionamento della cessione unitaria dell'intera Area, previa apposita Deliberazione Consiliare e reperimento della necessaria copertura finanziaria da parte del Comune. Tuttavia, qualora alla predetta data sussistano impedimenti tecnici o amministrativi ostativi al trasferimento del Fabbricato ex DLF, le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di stipulare, entro e non oltre il medesimo termine del 30 maggio 2026, purché sussistano l'avvenuta adozione della Deliberazione Consiliare e la disponibilità delle risorse finanziarie in capo al Comune, il contratto di compravendita avente ad oggetto il solo Piazzale (come definito alla lettera f delle premesse). In tale ipotesi, il trasferimento del Fabbricato ex DLF dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2026. Le Parti, di comune intesa e previa formalizzazione per iscritto, potranno concordare il differimento dei termini di stipula sopra indicati, fermo restando che ogni differimento dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di durata complessiva del presente Protocollo di cui al successivo Articolo 4.1. Resta inteso che, salvo diverso accordo scritto come sopra previsto, il termine del 30 maggio 2026 costituisce termine essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., limitatamente all'obbligo di stipula della compravendita del Piazzale; pertanto, l'infruttuoso decorso di tale termine senza che si sia pervenuti ad alcun atto traslativo, e in assenza di un differimento concordato per iscritto prima della scadenza, comporterà la risoluzione di diritto del presente Protocollo. In caso di risoluzione di diritto del presente Protocollo, le Parti rinunciano fin da ora a qualsivoglia pretesa l'una nei confronti dell'altra a titolo risarcitorio o indennitario, nonché ad agire in qualsivoglia sede, giudiziale o di altra natura, per ottenere una sentenza o un provvedimento che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.. FSSU e il Comune di Rovigo riconoscono e si danno reciprocamente atto che non sussiste alcuna volontà né di FSSU né del Comune di stipulare un contratto preliminare di compravendita del Piazzale e/o del Fabbricato ex DLF e che, pertanto, le pattuizioni di cui al presente paragrafo 3.7, e in generale le pattuizioni di cui al presente Protocollo, non costituiscono un contratto preliminare di compravendita del Piazzale e/o del Fabbricato ex DLF.



Art. 4

Durata ed Efficacia e del Protocollo

4.1. Il presente Protocollo ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. Entro tale termine di durata dovranno essere stipulati gli atti di compravendita di cui all'Articolo 3, ferma restando la facoltà delle Parti di concordare per iscritto il differimento delle singole date di stipula, purché queste ultime rimangano contenute entro il suddetto limite di durata del Protocollo.

4.2. Il presente Protocollo cesserà di produrre ogni effetto, fatta salva la piena validità ed efficacia della compravendita del Piazzale eventualmente già perfezionata, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) la scadenza del termine di durata di cui al punto 4.1;
- b) l'infruttuoso decorso del termine essenziale per la stipula del Piazzale di cui all'Articolo 3.7, salvo che per tale specifica scadenza le Parti ne abbiano concordato il differimento per iscritto prima dello spirare del termine.

4.3. Al verificarsi di tali cause di cessazione, fermo quanto sopra, nessun impegno qui previsto avrà più validità e nulla sarà dovuto da ciascuna Parte all'altra a qualsiasi titolo, con rinuncia reciproca fin da ora di ciascuna Parte a qualsivoglia pretesa, anche a titolo risarcitorio o indennitario, nei confronti dell'altra Parte.

Art. 5

Modifiche al Protocollo

5.1. Il presente Protocollo può essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti. Qualsiasi modifica e integrazione dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata mediante apposita sottoscrizione da entrambe le Parti.

5.2. Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti, o, in mancanza di espressa indicazione, dalla relativa sottoscrizione.

Art. 6

Riservatezza

6.1. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare con la massima riservatezza, ogni informazione e/o documento relativo all'altra Parte di cui è entrata in possesso a causa dell'esecuzione del presente Protocollo e ad adottare ogni misura idonea a impedirne la comunicazione e/o diffusione non espressamente autorizzata. La diffusione e/o comunicazione che derivi da obblighi normativi in materia di accesso ad atti e informazioni e di trasparenza amministrativa non necessita di autorizzazione.

6.2. A tal riguardo le Parti si impegnano a concordare preventivamente in forma scritta le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa,



eventi etc.) dei contenuti del Protocollo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

Art. 7

Clausola di Integrità

7.1. FSSU gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS (**“Codice Etico”**), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS (**“Policy Anti-Corruption”**), nei propri Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (**“Modello 231”**) e negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS (**“Programma di Compliance Antitrust”**).

7.2. Il Comune dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) dei Modelli 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale di RFI e FSSU e che possono essere scaricati e stampati e di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

7.3. Il Comune di Rovigo applica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26.09.2024. Il Comune consegna a FSSU copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo.

7.4. Ciascuna Parte si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui ai precedenti paragrafi sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi.

7.5 Le Parti prendono atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231 e/o del Codice Etico e/o ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite i canali e le piattaforme dedicate pubblicate sui rispettivi siti istituzionali. Con particolare riferimento a FSSU, il Comune prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;



- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sui siti web istituzionali di FSSU.

7.6 Le Parti convengono che la violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption e/o nel Modello 231 e/o nel Programma di Compliance Antitrust, come pure la violazione di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e/o nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovigo, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Protocollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., da far valere con le modalità di cui all'articolo 11 (Clausola risolutiva espressa), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno cagionato dalla violazione.

Art. 8

Conflitto di interessi

8.1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare l'esecuzione del Protocollo medesimo.

8.2. Ciascuna delle Parti si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del Protocollo dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra Parte, che procederà alle valutazioni del caso.

8.3. Nel caso in cui una delle Parti abbia reso dichiarazioni non conformi al vero o incomplete in merito all'esistenza di conflitti di interessi, l'altra Parte avrà diritto di risolvere immediatamente il Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con le modalità di cui all'articolo 11 (Clausola risolutiva espressa), per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

9.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

9.2. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), ad essa ascrivibili.



9.3. Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del Protocollo, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali e istituzionali.

9.4. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da FSSU mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.fssistemiurbani.it, e dal Comune mediante pubblicazione nella pertinente sezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

9.5. Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

9.6. Qualora, ai fini dello svolgimento del Protocollo, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 10

Recesso

10.1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 11 (Clausola risolutiva espressa), ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta inviata all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, senza che possa essere vantato diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Art. 11

Clausola risolutiva espressa

11.1. Le Parti convengono che costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la violazione di anche uno solo degli obblighi previsti agli articoli 7 e 8, restando salva la facoltà di promuovere un'ulteriore azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

11.2. La risoluzione è dichiarata mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora.

Art. 12

Registrazione e spese



12.1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 13

Domicilio delle Parti e comunicazioni

13.1. Il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.

13.2. Eventuali variazioni della sede legale di una Parte dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte agli indirizzi di seguito indicati.

13.3. Ove non diversamente previsto nel presente Protocollo, ogni comunicazione inerente e conseguente al Protocollo medesimo dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per FSSU: segreteria@pec.fssistemiurbani.it
- Per il Comune di Rovigo: _____

13.4. Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicati all'altra Parte mediante PEC e diverranno efficaci dal momento del ricevimento di questa.

Art. 14

Referenti del Protocollo

14.1. I referenti del presente Protocollo sono:

- per FS Sistemi Urbani S.p.A. _____ e-mail _____
- per il Comune di Rovigo _____ e-mail _____

14.2. Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Protocollo, sarà comunicata da ciascuna delle Parti a mezzo di tempestiva comunicazione scritta da effettuarsi con la modalità prevista dall'art. 13.

Art. 15

Controversie - Foro competente

15.1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere riguardo al presente Protocollo.

15.2. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del



Protocollo, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 16

Dichiarazioni delle Parti e Applicazione delle norme

16.1. Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Protocollo corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito nella presente scrittura anche anteriore alla stipula del Protocollo stesso. Tutta la corrispondenza precedente il presente Protocollo, in contrasto con lo stesso, si intende superata. Il presente Protocollo è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento a ogni sua clausola; in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

16.2. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'esecuzione del Protocollo medesimo.

16.3. Nel caso in cui le disposizioni del presente Protocollo contrastino con norme imperative di legge, prevalgono le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____ / ____ / ____

Per FS Sistemi Urbani S.p.A.

Per il Comune di Rovigo
